

ATTO DD 179/A1703B/2022

DEL 02/03/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**A1700A - AGRICOLTURA E CIBO****A1703B - Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici**

OGGETTO: REG. UE 652/2014, REG. UE 690/2021. Spese per l'attuazione di interventi di eradicazione dell'*Anoplophora glabripennis*. Servizio di monitoraggio dell'*Anoplophora glabripennis* con cani molecolari segugi. Procedura di affidamento diretto sotto soglia ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. a) L. 120/2020 e s.m.i, fuori dal MePA. Determinazione dirigenziale a contrarre e di affidamento. CIG: Z76354E504. Spesa di euro 47.632,70 sul capitolo di spesa 136290/2022. Accertamento di euro 47.632,70 sul capitolo di entrata 20464/2022. Bilancio gestionale provvisorio per l'anno 2022.

Dato atto che la Giunta regionale con atto deliberativo n. n. 4-439 del 29.10.2019 "Riorganizzazione parziale delle strutture del ruolo della Giunta Regionale. Art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 e s.m.i. Modificazione dei provvedimenti organizzativi approvati con D.G.R. n. 20-318 del 15 settembre 2014 e s.m.i. e D.G.R. n. 11-1409 del 11 maggio 2015 e s.m.i. ", ha approvato nella declaratoria delle attribuzioni del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici, nel rispetto dell'indirizzo della Direzione Agricoltura ed in conformità con gli obiettivi fissati dagli Organi di Governo, lo svolgimento delle attività in materia di attuazione della normativa fitosanitaria nazionale e comunitaria, coordinamento ed interventi in applicazione di misure di emergenza e lotte obbligatorie contro organismi nocivi, diagnostica fitopatologica di supporto alla vigilanza ed ai controlli fitosanitari, supporto tecnico-scientifico per l'attuazione di programmi di produzione integrata e di agricoltura ecocompatibile, ricerche e sperimentazioni fitosanitarie.

Il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19. stabilisce le nuove Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.

Visto il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio.

Considerato che a fine luglio 2018 è stato rinvenuto, per la prima volta in Piemonte, il coleottero cerambicide *Anoplophora glabripennis*, nel Comune di Vaie (TO), e a metà settembre 2018 l'insetto è stato ritrovato

anche nel Comune di Cuneo.

Vista la Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione del 9 giugno 2015 relativa alle misure atte ad impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky).

Considerato che *Anoplophora glabripennis* rientra nell'elenco dei 20 organismi nocivi da quarantena prioritari per l'Unione Europea definito con il Regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione del 1 agosto 2019 che integra il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio in quanto rappresenta una seria minaccia per il potenziale impatto economico ambientale o sociale sul territorio dell'Unione ed è previsto pertanto un rafforzamento delle misure di prevenzione.

Considerato che *Anoplophora glabripennis* può arrecare gravi danni alle piante ornamentali, arboree e arbustive, per gli ecosistemi urbani e forestali; le piante attaccate dall'insetto appartengono ai seguenti generi: *Acer* spp. (acero), *Aesculus* spp. (ippocastano), *Alnus* spp. (ontano), *Betula* spp. (betulla), *Carpinus* spp. (carpino), *Cercidiphyllum* spp. (katsura), *Fagus* spp. (faggio), *Fraxinus* spp. (frassino), *Koelreuteria* spp. (albero delle lanterne cinesi), *Platanus* spp. (platano), *Populus* spp. (pioppo), *Salix* spp. (salice), *Tilia* spp. (tiglio) e *Ulmus* spp. (olmo). Gli adulti di *Anoplophora glabripennis* si nutrono a spese di foglie, piccioli e della corteccia di giovani getti, mentre le larve scavano estese gallerie nei tronchi e nei rami, con forte deperimento delle piante che possono andare incontro a schianti o morire nell'arco di alcuni anni.

Considerato che la Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione del 9 giugno 2015 relativa alle misure atte ad impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky) dispone tutte le misure di eradicazione e monitoraggio da attuare in presenza dell'organismo nocivo.

Il Regolamento (UE) n. 652/2014 del 15 maggio 2014 stabilisce le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante ed al materiale riproduttivo vegetale che modificano la Direttiva 98/56/CE, la Direttiva 2000/29/CE e la Direttiva 2008/90/CE del Consiglio, il Regolamento (CE) n. 178/2002, il Regolamento (CE) n. 882/2004 e il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio, la Direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché il Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abrogano la Decisione 66/399/CEE, la Decisione 76/894/CEE e la Decisione 2009/470/CE del Consiglio.

Preso atto che il Regolamento (UE) 652/2014 è stato sostituito dal Regolamento (UE) n. 690/2021 del 28 aprile 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014.

L'articolo 3 (Obiettivi del Programma), paragrafo 2, lettera e), prevede la concessione di sovvenzioni agli stati membri per i programmi di indagine annuali o pluriennali finalizzati ad accertare la presenza di organismi nocivi. Annualmente la UE stabilisce le priorità tra gli Organismi Nocivi da sottoporre ad indagine ufficiale e ne cofinanzia le spese sostenute.

Considerato che con D.G.R. 26 – 7691 del 12/10/2018 "D.lgs. 214/2005. Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893. Misure obbligatorie per il controllo e l'eradicazione del tarlo asiatico *Anoplophora glabripennis* nella Regione Piemonte" è stato preso atto dell'emergenza causata dalla presenza dell'insetto *Anoplophora glabripennis* sul territorio piemontese.

Preso atto che il Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici in collaborazione con l'Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente (I.P.L.A S.p.A.), con le Amministrazioni comunali di Vaie e Cuneo e con i Carabinieri Forestale di Torino e Cuneo, ha tempestivamente attivato interventi di contrasto alla diffusione dell'insetto e di monitoraggio; inoltre il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici ha comunicato al

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Servizio Fitosanitario Centrale con nota prot. 23281/A1703A del 31/07/2018, il ritrovamento di *Anoplophora glabripennis* nel Comune di Vaie (TO) e con nota prot. 26871/A1703A del 21/09/2018 il ritrovamento nel Comune di Cuneo; i focolai di Vaie e Cuneo sono stati rispettivamente notificati alla Commissione UE mediante il portale “Europhyt” in data 02/08/2018 Outbreak N. 596 e in data 24/09/2018 Outbreak N. 628.

Considerato che la Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893 prevede alcune misure obbligatorie particolarmente impattanti fra cui l'abbattimento delle piante infestate e delle piante che presentano segni causati dall'organismo nocivo nonché delle piante asintomatiche appartenenti ai generi *Acer* spp. (acero), *Aesculus* spp. (ippocastano), *Alnus* spp. (ontano), *Betula* spp. (betulla), *Carpinus* spp. (carpino), *Cercidiphyllum* spp. (katsura), *Fagus* spp. (faggio), *Fraxinus* spp. (frassino), *Koelreuteria* spp. (albero delle lanterne cinesi), *Platanus* spp. (platano), *Populus* spp. (pioppo), *Salix* spp. (salice), *Tilia* spp. (tiglio) e *Ulmus* spp. (olmo), ricadenti nel raggio di 100 metri attorno alle piante infestate, sia su suolo pubblico sia su suolo privato.

Considerato che la Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893 prevede inoltre attività di monitoraggio intensivo volto a verificare la presenza dell'insetto *Anoplophora glabripennis* sulle piante ospiti, facendo particolare attenzione alla zona cuscinetto (con un raggio di almeno 2 km oltre i confini della zona infestata), e comprendente almeno un'ispezione all'anno utilizzando tecniche in grado di rilevare l'infestazione all'altezza della chioma.

Preso atto che nel 2021 sono stati effettuati monitoraggi anche mediante cani molecolari segugi addestrati in grado di rilevare la presenza di larve all'interno delle piante anche in assenza di chiari segni esterni di infestazione e che mediante questo tipo di attività sono state rilevate altre piante infestate.

Considerato che il Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici ha coordinato l'esecuzione dei monitoraggi nelle due aree di presenza di *Anoplophora glabripennis* nel periodo novembre 2021-febbraio 2022 con 17 squadre di tecnici nelle due aree di Vaie e Cuneo, individuando nel Comune di Cuneo alcune piante infestate.

Preso atto che il Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici con la D.D. n. 605/A1703B/2021 del 15/07/2021 "Aggiornamento della zona delimitata 2021 per *Anoplophora glabripennis* in Piemonte, Comune di Cuneo e applicazione delle misure fitosanitarie di eradicazione. Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893." ha aggiornato la demarcazione relativa al focolaio di Cuneo.

Preso atto dei risultati ottenuti con l'utilizzo di cani molecolari addestrati nella ricerca di *Anoplophora glabripennis* dall'Istituto per la protezione delle foreste di Vienna (Institut für Waldschutz) che, nell'ambito del Servizio Fitosanitario Austriaco, svolge compiti ufficiali per la protezione del bosco contro gli organismi nocivi da quarantena e che risulta essere l'unico Istituto che addestra e certifica l'addestramento di cani molecolari segugi per scopo fitosanitario.

Considerata la necessità di dare applicazione alla Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione del 9 giugno 2015 relativa alle misure atte ad impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky) espletando tutte le possibili attività di monitoraggio anche attraverso l'utilizzo di cani molecolari segugi addestrati in grado di rilevare la presenza di larve all'interno delle piante anche in assenza di chiari segni esterni di infestazione consentendo di controllare più rapidamente anche superfici ampie.

Preso atto degli ottimi risultati ottenuti in Piemonte nella ricerca di piante infestate nel corso dei precedenti monitoraggi mediante l'impiego di cani molecolari segugi.

Preso atto che è necessario eseguire i monitoraggi in due periodi dell'anno al fine di garantire una tempestiva individuazione di piante infestate che, se individuate ancora nella primavera, è possibile abbattere prima che l'adulto dell'insetto riprenda il volo.

Il servizio di monitoraggio dovrà svolgersi nei seguenti periodi, per un totale di 20 giorni di monitoraggio:

1° periodo (primavera):

- settimana 14-18 marzo 2022
- settimana 28 marzo-1 aprile 2022

2° periodo (autunno):

- settimana 17-21 ottobre 2022
- settimana 7-11 novembre 2022

per il 1° periodo dovrà avere inizio entro e non oltre il giorno 14 marzo 2022 e si dovrà concludere entro e non oltre il giorno 1 aprile 2022,

per il 2° periodo dovrà avere inizio entro e non oltre il giorno 17 ottobre 2022 e si dovrà concludere entro e non oltre il giorno 11 novembre 2022. In caso di avverse condizioni meteorologiche che non consentissero lo svolgimento e la conclusione dei monitoraggi nelle date previste le parti si accorderanno sulle nuove date di esecuzione dei monitoraggi.

Tenuto conto della particolarità del servizio, è necessario che l'operatore economico sia qualificato, in possesso di certificazione di addestramento dei cani molecolari utilizzati rilasciato dall'Institut für Waldschutz di Vienna e sia in grado di garantire la disponibilità ad eseguire i monitoraggi nei tempi previsti.

Stabilita pertanto la necessità dell'Amministrazione regionale di avviare la procedura di acquisizione mediante trattativa diretta ai sensi dell'art 1 comma 2 lettera a) del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito in nella legge 120/2020 e s.m.i., con un operatore economico altamente qualificato e specializzato e dotato di una comprovata esperienza tecnica, per la realizzazione del servizio di monitoraggio di *Anoplophora glabripennis* con segugi in Piemonte 2022.

Visto il D.L. 95/2012, l'art. 58 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., la L. 296/2006, il D.L. 52/2012 e la L. 135/2012 che regolano le acquisizioni tramite CONSIP e il Mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni (MEPA).

Verificato che Consip s.p.a. a tutt'oggi non ha stipulato alcuna convenzione relativa al servizio comparabile con l'oggetto del presente affidamento e che qualora la stessa Consip, nelle more della presente procedura, concluda una convenzione avente parametri prezzo-qualità più convenienti, l'Amministrazione regionale si riserva di non pervenire alla stipulazione del contratto.

Preso atto dei contenuti della circolare esplicativa prot. n. 6107/A10000 del 04/04/2017 avente ad oggetto "Indicazioni operative sugli appalti sotto soglia".

Visto altresì l'art. 30 del D.Lgs 50/2016 che stabilisce che negli affidamenti le stazioni appaltanti rispettino i principi di economicità, efficacia e tempestività.

Dato atto che è stato consultato il catalogo e le convenzioni presenti sul mercato elettronico della P.A. senza riscontrare la presenza di operatori economici in grado di fornire il servizio di monitoraggio mediante cani molecolari segugi addestrati nella ricerca di *Anoplophora glabripennis* richiesto dall'Amministrazione regionale.

Rilevato di non poter utilizzare il mercato elettronico della PA in quanto il servizio che si intende acquisire non è presente sul MePA, nemmeno con caratteristiche equiparabili.

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 82 del 09. Aprile 2019 "Accordo con SCR-Piemonte s.p.a. per la messa a disposizione delle piattaforme di e-procurement (Sintel-NECA)".

L'amministrazione Regionale ai sensi dell'art. 58 del d.Lgs.50/2016 e s.m.i ha inteso utilizzare la piattaforma telematica per l'e-Procurement di Regione Lombardia, Sintel per l'affidamento del "Servizio di monitoraggio dell'*Anoplophora glabripennis* con cani molecolari segugi in Piemonte 2022".

Visto l'art. 32, punto 2 comma 2 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. secondo il quale, in riferimento all'art 1 comma 2 lettera a) del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito in nella legge 120/2020 e s.m.i., la stazione

appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

Visto l'art.1 D.L. 76 del 16/7/2020 convertito in nella legge 120/2020 e s.m.i. che prevede procedure semplificate di affidamento per i contratti sotto soglia comunitaria ed in particolare il comma 2, lettera a), prevede la possibilità di "affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro.

L'Amministrazione regionale, considerata la necessità di provvedere al servizio di monitoraggio dell'*Anoplophora glabripennis* con cani in Piemonte 2022, tenuto conto dell'importo e della particolarità del servizio da acquisire, ha ritenuto pertanto di consultare l'operatore economico Detection Dogs Schweiz GmbH con sede legale in Hinterdorfstr. 20 CH 5272 Gansingen – P.IVA : CHE 416.613.937, individuato in base alla nota specialità del servizio da fornire con un'adeguata esperienza nel monitoraggio dell'*Anoplophora glabripennis* con cani molecolari segugi addestrati e certificati presso l'Institut für Waldschutz di Vienna, dotato di una comprovata esperienza pregressa sul territorio nazionale e regionale che ha dimostrato ottimi risultati consentendo di rilevare piante infestate non rilevate con altre tipologie di monitoraggio.

Mediante l'utilizzo della piattaforma telematica per l'e-Procurement di Regione Lombardia, SINTEL è stata indetta la T.D. (trattativa diretta) n. 151549404 con la quale è stato invitato l'operatore economico Detection Dogs Schweiz GmbH con sede legale in Hinterdorfstr. 20 CH 5272 Gansingen - P.IVA : CHE 416.613.937 – "Iscritto all' Elenco Fornitori Telematico SINTEL con il codice Ateco 74.90.93" a negoziare l'offerta per il servizio di monitoraggio dell'*Anoplophora glabripennis* con cani molecolari segugi in Piemonte 2022, fissando la spesa presunta di euro 39.842,00 (I.V.A. assolta dal committente ai sensi degli articoli 7 ter e 17, comma 2 del D.P.R 633/72), definita sulla base di servizi analoghi effettuati in annualità precedenti, allegando sulla piattaforma telematica SINTEL la seguente documentazione di gara:

- Lettera di Invito (Allegato A);
- Condizioni Particolari di Contratto (Allegato B);
- Capitolato Tecnico Servizio monitoraggio di *Anoplophora glabripennis* con cani molecolari segugi (Allegato C);
- Schema Offerta Economica (Allegato D);
- Dichiarazione capacità tecnica (Allegato E)
- DGUE (Allegato F);
- Dichiarazione Tracciabilità Flussi_Finanziari (Allegato G);
- Patto di integrità degli appalti pubblici regionali – Regione Piemonte (Allegato H)

Scaduti i termini per la trattativa diretta, l'operatore economico Detection Dogs Schweiz GmbH, ha presentato un'offerta pari ad euro 39.043,20 (I.V.A. assolta dal committente ai sensi degli articoli 7 ter e 17, comma 2 del D.P.R 633/72) per il servizio di monitoraggio dell'*Anoplophora glabripennis* con cani molecolari segugi in Piemonte 2022.

Dato atto che l' offerta economica presentata dall'operatore economico Detection Dogs Schweiz GmbH:

- sotto il profilo tecnico, corrisponde alle effettive esigenze richieste dettagliatamente indicate dal Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici nel capitolato tecnico allegato alla trattativa n. 151549404;
- sotto il profilo economico, il prezzo per la prestazione del servizio è da ritenersi congruo in relazione alla natura tecnica e specialistica del servizio richiesto dall'Amministrazione regionale ed in relazione ai prezzi di mercato applicati per servizi analoghi effettuati in passato

Dato atto che sono state rispettate le fasi delle procedure di affidamento, come previsto dall'art. 32 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.

Ritenuto opportuno di:

- approvare l'offerta economica complessiva di euro 39.043,20 (I.V.A. assolta dal committente ai sensi degli articoli 7 ter e 17, comma 2 del D.P.R. 633/72) presentata dall'operatore economico Detection Dogs Schweiz GmbH con sede legale in Hinterdorfstr. 20 CH 5272 Gansingen - P.IVA : CHE 416.613.937, per il servizio di monitoraggio di *Anoplophora glabripennis* con cani molecolari segugi in Piemonte 2022 al termine della trattativa diretta n. 151549404 con utilizzo della piattaforma telematica per l'e-Procurement di Regione Lombardia, Sintel;
- aggiudicare, mediante ricorso alla procedura di acquisizione diretta, ai sensi dell'art 1 comma 2 lettera a) del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito nella legge 120/2020 e s.m.i., all'operatore economico Detection Dogs Schweiz GmbH con sede legale in Hinterdorfstr. 20 CH 5272 Gansingen - P.IVA : CHE 416.613.937, il servizio di monitoraggio di *Anoplophora glabripennis* con cani molecolari segugi in Piemonte 2022 per una spesa complessiva di euro 39.043,20 (I.V.A. assolta dal committente ai sensi degli articoli 7 ter e 17, comma 2 del D.P.R. 633/72);
- affidare mediante la procedura di trattativa diretta n. 151549404 sulla piattaforma telematica per l'e-Procurement di Regione Lombardia, SINTEL, all'operatore economico Detection Dogs Schweiz GmbH con sede legale in Hinterdorfstr. 20 CH 5272 Gansingen - P.IVA : CHE 416.613.937 – "Iscritto all'elenco telematico fornitori SINTEL con il codice Ateco -74.90.93" il servizio di monitoraggio di *Anoplophora glabripennis* con cani molecolari segugi in Piemonte 2022 per una spesa effettiva di euro 39.043,20 (I.V.A. assolta dal committente ai sensi degli articoli 7 ter e 17, comma 2 del D.P.R. 633/72);
- prendere atto che i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa di cui all'art. 95, comma 10, del D.lgs.50/2016 e s.m.i., per l'esecuzione del presente affidamento, si intendono assolti dall'operatore economico;
- individuare per la fornitura del servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), la Dr.ssa Luisa Ricci in qualità di Dirigente Responsabile del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici;
- stabilire che la fornitura del servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 31 com.4 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e secondo quanto stabilito al punto 8.1 lett.b) delle linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti: "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), Dr.ssa Luisa Ricci avendo le competenze tecniche, assume la funzione di direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) avvalendosi anche del supporto tecnico del Funzionario Dr.ssa Paola Gotta in servizio c/o il Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici;
- identificare, ai fini di quanto previsto dall'art. 32 comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici, quali elementi essenziali dello stipulando contratto di fornitura, le disposizioni contenute nelle Condizioni Particolari di Contratto (Allegato B) e nel Capitolato Tecnico Servizio monitoraggio di *Anoplophora glabripennis* con cani molecolari segugi (Allegato C) allegati alla presente determina per farne parte integrante e sostanziale;
- approvare lo schema di documento di stipula (Allegato I) contenente i dati della richiesta di offerta predisposta dalla stazione appaltante ed i relativi dati dell'offerta aggiudicata in via definitiva, allegato alla presente determinazione dirigenziale per farne parte integrante e sostanziale;
- procedere ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 alla stipula del contratto mediante scrittura privata con il Rappresentante Legale dell'operatore economico Detection Dogs Schweiz GmbH, per la fornitura del servizio di monitoraggio di *Anoplophora glabripennis* con cani molecolari segugi in Piemonte 2022 (Cod. Intrastat 84112);

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

Visto il Regolamento 16 luglio 2021, n. 9 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18".

Vista la Legge regionale 27 dicembre 2021, n. 35 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della

Regione Piemonte per l'anno 2022”.

Vista la DGR n. 12-4529 del 14/01/2022 “Esercizio provvisorio del bilancio di previsione finanziario per l'anno 2022, in attuazione della Legge regionale n. 35 del 27 dicembre 2021”.

Vista la comunicazione prot. n. 919 del 14/01/2022 con la quale il Direttore della Direzione Agricoltura e cibo autorizza, per l'esercizio provvisorio del bilancio di previsione finanziario per l'anno 2022, il Dirigente del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici ad adottare provvedimenti di impegno nel limite dello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa 136290/2022 (Missione 16 – Programma 1601) del bilancio gestionale provvisorio per l'anno 2022.

Stabilito che la spesa di euro 47.632,70 IVA inclusa per il servizio di monitoraggio dell'*Anoplophora glabripennis* con cani molecolari segugi in Piemonte, trova copertura finanziaria con lo stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa 136290/2022 (Missione 16 - Programma 1601) al netto degli impegni assunti sull'annualità 2022 del bilancio gestionale provvisorio.

Preso atto che la gestione delle spese nell'esercizio provvisorio del bilancio di previsione finanziario per l'anno 2022 è autorizzata nei limiti di cui all'art. 1, comma 2 della Legge regionale n. 35 del 27 dicembre 2021, fatto salvo le esclusioni di cui all'art. 1, comma 3 della medesima legge regionale, tra le quali si disciplinano le spese per garantire la continuità del servizio fitosanitario regionale, di cui al presente provvedimento.

Ritenuto di impegnare euro 47.632,70 (di cui euro 8.589,50 I.V.A. assolta dal committente ai sensi degli articoli 7 ter e 17, comma 2 del D.P.R. 633/72) sul capitolo di spesa 136290/2022 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio gestionale provvisorio per l'anno 2022 - in favore dell'operatore economico Detection Dogs Schweiz GmbH (cod. soggetto 354510) con sede legale in Hinterdorfstr. 20 CH 5272 Gansingen - P.IVA CHE 416.613.937 - per il servizio di monitoraggio dell'*Anoplophora glabripennis* con cani molecolari segugi in Piemonte (cod. Intrastat 84112).

Scadenza dell'obbligazione: esercizio 2022 euro 47.632,70.

Le transazioni elementari sono rappresentate nell'appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Preso atto che le risorse finanziarie pagate sul capitolo di spesa 136290/2022 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio gestionale provvisorio per l'anno 2022 per l'attuazione di interventi di eradicazione dell'*Anoplophora glabripennis* (art.16 del Reg.UE 652/2014, Decisione di esecuzione UE 2015/893 e D.LGS 214/2005) saranno rendicontate al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Ritenuto di accertare euro 47.632,70 sul capitolo di entrata 20464/2022 del bilancio gestionale provvisorio per l'anno 2022 - quale trasferimento a destinazione vincolata che verrà disposto dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (cod. soggetto 346054) - Via XX Settembre 20 - 00187 Roma - Codice fiscale 97099470581 - dopo la rendicontazione delle spese sostenute dall'Amministrazione regionale per l'attuazione di interventi di eradicazione dell'*Anoplophora glabripennis*.

Le transazioni elementari sono rappresentate nell'Appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il presente accertamento non è stato assunto con precedenti atti.

Stabilito che la liquidazione di euro 47.632,70 sul capitolo di spesa 136290/2022 in favore dell'operatore economico Detection Dogs Schweiz GmbH sarà effettuata a regolare esecuzione della prestazione secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti, previo invio alla Regione Piemonte della fattura, debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.

Considerato che in conformità con quanto previsto dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza è stato assegnato al servizio di monitoraggio di *Anoplophora glabripennis* con cani molecolari

segugi in Piemonte 2022, il seguente codice identificativo di gara CIG Z76354E504.
Attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse.
Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 165/2001 "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- visti gli artt. 17 e 18 della L. R. 23 del 28/07/08 "disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale";
- visto il d.lgs 14 marzo 2013 n. 33 e smi in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- vista la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e considerato l'art. 6 della medesima norma riguardante i criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni;
- visto il D.Lgs n. 50/2016 e smi "Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- visto il D.lgs 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive al D. lgs. 18 aprile 2016, n.50";
- vista la Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" (Decreto Semplificazioni);
- vista la Legge 29 luglio 2021, n. 108 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- vista la DGR n. 15-4621 del 04 febbraio 2022 " Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 18 ottobre 2019, n. 10-396";
- vista la DGR 1-3082 del 16 aprile 2021 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte"
- vista la DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni" parziale revoca della DGR 8-29910 del 13.4.2000";
- vista la DGR n. 12-5546 del 29.08.2017 "Linee guida in attuazione della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile";
- vista la DGR n. 1 - 3361 del 14.06.2021 "Parziale modifica della disciplina del sistema dei controlli interni approvata con D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046";
- Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa,

1. di individuare l'operatore economico Detection Dogs Schweiz GmbH con sede legale in Hinterdorfstr. 20 CH 5272 Gansingen - P.IVA: CHE 416.613.937 – "Iscritto all'**elenco fornitori telematico** con il codice Ateco 74.90.93" sulla piattaforma telematica per l'e-Procurement di Regione Lombardia, SINTEL, sulla base della nota specialità del servizio offerto essendo attualmente l'unico operatore economico in grado di fornire il servizio di indagini fitosanitarie con l'impiego di Cani Molecolari .
2. di approvare l'offerta economica complessiva di euro 39.043,20 (I.V.A. assolta dal committente ai sensi degli articoli 7 ter e 17, comma 2 del D.P.R 633/72) presentata dall'operatore economico Detection Dogs Schweiz GmbH con sede legale in Hinterdorfstr. 20 CH 5272 Gansingen - P.IVA : CHE 416.613.937, per il servizio di monitoraggio di *Anoplophora glabripennis* con cani molecolari segugi in Piemonte 2022 al termine della trattativa diretta n. 151549404 con utilizzo della piattaforma telematica per l'e-Procurement di Regione Lombardia, Sintel;
3. di aggiudicare, mediante ricorso alla procedura di acquisizione diretta, ai sensi dell'art 1 comma 2 lettera a) del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito in nella legge 120/2020 e s.m.i., all'operatore economico Detection Dogs Schweiz GmbH con sede legale in Hinterdorfstr. 20 CH 5272 Gansingen - P.IVA: CHE 416.613.937, il servizio di monitoraggio di *Anoplophora glabripennis* con cani molecolari segugi in Piemonte 2022 per una spesa complessiva di euro 39.043,20 (I.V.A. assolta dal committente ai sensi degli articoli 7 ter e 17, comma 2 del D.P.R 633/72);
4. di affidare mediante la procedura di trattativa diretta n. 151549404 sulla piattaforma telematica per l'e-Procurement di Regione Lombardia, SINTEL, all'operatore economico Detection Dogs Schweiz GmbH con sede legale in Hinterdorfstr. 20 CH 5272 Gansingen - P.IVA : CHE 416.613.937 - "Iscritto all'elenco fornitori telematico con il codice Ateco -74.90.93" il servizio di monitoraggio di *Anoplophora glabripennis* con cani molecolari segugi in Piemonte 2022 per una spesa effettiva di euro 39.043,20 (I.V.A. assolta dal committente ai sensi degli articoli 7 ter e 17, comma 2 del D.P.R 633/72);
5. di prendere atto che i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa di cui all'art. 95, comma 10, del D.lgs.50/2016 e s.m.i, per l'esecuzione del presente affidamento, si intendono assolti dall'operatore economico;
6. di individuare per la fornitura del servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), la Dr.ssa Luisa Ricci in qualità di Dirigente Responsabile del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici;
7. di stabilire che la fornitura del servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 31 com.4 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e secondo quanto stabilito al punto 8.1 lett.b) delle linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti: "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), Dr.ssa Luisa Ricci avendo le competenze tecniche, assume la funzione di direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) avvalendosi anche del supporto tecnico del Funzionario Dr.ssa Paola Gotta in servizio c/o il Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici;
8. di allegare alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale, la seguente documentazione di gara utilizzata all'interno della T.D. (trattativa diretta) n. 151549404:
 - Lettera di Invito (Allegato A)
 - Condizioni Particolari di Contratto (Allegato B);
 - Capitolato Tecnico Servizio monitoraggio di *Anoplophora glabripennis* con cani segugi (Allegato C);
 - Schema Offerta Economica (Allegato D);
 - Dichiarazione capacità tecnica (Allegato E)
 - DGUE (Allegato F);
 - Dichiarazione Tracciabilità Flussi_Finanziari (Allegato G);

- Patto di integrità degli appalti pubblici regionali – Regione Piemonte (Allegato H)
- 9. di identificare, ai fini di quanto previsto dall'art. 32 comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici, quali elementi essenziali dello stipulando contratto di fornitura, le disposizioni contenute nelle Condizioni Particolari di Contratto (Allegato B) e nel Capitolato Tecnico Servizio monitoraggio di *Anoplophora glabripennis* con cani molecolari segugi (Allegato C) allegati alla presente determina per farne parte integrante e sostanziale;
- 10. di approvare lo schema di documento di stipula (Allegato I) contenente i dati della richiesta di offerta predisposta dalla stazione appaltante ed i relativi dati dell'offerta aggiudicata in via definitiva, allegato alla presente determinazione dirigenziale per farne parte integrante e sostanziale;
- 11. di procedere ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 alla stipula del contratto mediante scrittura privata con il Rappresentante Legale dell'operatore economico Detection Dogs Schweiz GmbH, per la fornitura del servizio di monitoraggio di *Anoplophora glabripennis* con cani molecolari segugi in Piemonte 2022 (Cod. Intrastat 84112);
- 12. di impegnare euro 47.632,70 (di cui euro 8.589,50 per IVA assolta dal committente ai sensi degli articoli 7 ter e 17, comma 2 del D.P.R. 633/72) sul capitolo di spesa 136290/2022 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio gestionale provvisorio per l'anno 2022 - in favore dell'operatore economico Detection Dogs Schweiz GmbH (cod. soggetto 354510) con sede legale in Hinterdorfstr. 20 CH 5272 Gansingen - P.IVA CHE 416.613.937 - per il servizio di monitoraggio dell'*Anoplophora glabripennis* con cani molecolari segugi in Piemonte (cod. Intrastat 84112).

Scadenza dell'obbligazione: esercizio 2022 euro 47.632,70.

Le transazioni elementari sono rappresentate nell'appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

- 13. di prendere atto che le risorse finanziarie pagate sul capitolo di spesa 136290/2022 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio gestionale provvisorio per l'anno 2022 per l'attuazione di interventi di eradicazione dell'*Anoplophora glabripennis* (art.16 del Reg.UE 652/2014, Decisione di esecuzione UE 2015/893 e D.LGS 214/2005) saranno rendicontate al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
- 14. di accertare euro 47.632,70 sul capitolo di entrata 20464/2022 del bilancio gestionale provvisorio per l'anno 2022 - quale trasferimento a destinazione vincolata che verrà disposto dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (cod. soggetto 346054) - Via XX Settembre 20 - 00187 Roma - Codice fiscale 97099470581 - dopo la rendicontazione delle spese sostenute dall'Amministrazione regionale per l'attuazione di interventi di eradicazione dell'*Anoplophora glabripennis*.

Le transazioni elementari sono rappresentate nell'Appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il presente accertamento non è stato assunto con precedenti atti;

- 15. di stabilire che la liquidazione di euro 47.632,70 sul capitolo di spesa 136290/2022 in favore dell'operatore economico Detection Dogs Schweiz GmbH sarà effettuata a regolare esecuzione della prestazione secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti, previo invio alla Regione Piemonte della fattura, debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22 del 12 ottobre 2010, nonché nel sito istituzionale www.regione.piemonte.it nella Sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b) e comma 2, e dell'art. 37 del d.lgs n. 33/2013 e s.m.i.

Dati di amministrazione trasparente:

- Beneficiario: Detection Dogs Schweiz GmbH con sede legale in Hinterdorfstr. 20 CH 5272 Gansingen – P.IVA CHE 416.613.937
- Importo: euro 47.632,70 I.V.A. assolta dal committente ai sensi degli articoli 7 ter e 17, comma 2 del D.P.R. 633/72
- Dirigente Responsabile: Dr.ssa Luisa Ricci
- Modalità individuazione beneficiario: Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art 1 comma 2 lettera a) del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito in legge 120/2020 e s.m.i. mediante l'utilizzo della piattaforma telematica per l'e-Procurement di Regione Lombardia, SINTEL.

Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto dall'art. 120 del d.lgs. n. 104/2010 (Codice del processo amministrativo).

LA DIRIGENTE (A1703B - Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici)
Firmato digitalmente da Luisa Ricci

Schema Offerta Economica:

**Alla Direzione Agricoltura
Settore A1703B – Fitosanitario e servizi
tecnico-scientifici**

OGGETTO: “Servizio di monitoraggio di *Anoplophora glabripennis* con cani segugi in Piemonte 2022”

CIG: Z76354E504

CPV prevalente 77231500-3 - Servizi di monitoraggio o valutazione delle foreste

Operatore Economico_____

*Servizio di monitoraggio di *Anoplophora glabripennis* con cani segugi in Piemonte 2022 –*

1° periodo (primavera):

- settimana 14-18 marzo 2022

- settimana 28 marzo-1 aprile 2022

2° periodo (autunno):

- settimana 17-21 ottobre 2022

- settimana 7-11 novembre 2022

Euro _____/giornata

Costo Complessivo Euro_____o.f.e.;

Costo Totale Per il Servizio_____Euro o.f.e.

Eventuale sconto del 2% applicato ai sensi dell'art **103 com.11 del D. LGS 50/2016 e s.m.i**_____

Costo scontato per il Servizio_____Euro o.f.e (Oneri Fiscali Esclusi)

Firma del Legale Rappresentante
Firmato Digitalmente

CONTRATTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI “MONITORAGGIO DI ANOPLOPHORA GLABRIPENNIS CON CANI SEGUGI IN PIEMONTE 2022”

CIG: Z76354E504

CPV prevalente 77231500-3 - Servizi di monitoraggio o valutazione delle foreste

TRA

la Regione Piemonte (C.F. 80087670016) rappresentata, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 23/08, dal Dirigente pro tempore del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici dr.ssa Luisa Ricci nata a _____ il _____, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della Direzione stessa – sita in Torino – di seguito denominata “Il Committente”;

E

Detection Dogs Schweiz GmbH con sede legale in Hinterdorfstr. 20 CH 5272 Gansingen - CHE 416.613.937, in persona del Rappresentante Legale Carmelo Colletti nato a _____ il _____ che di seguito per brevità verrà indicato come “Affidatario”;

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Committente come sopra rappresentato, incarica l’Affidatario che, come sopra rappresentato, che dichiara di accettare, la fornitura del Servizio di monitoraggio di Anoplophora glabripennis con cani segugi in Piemonte 2022 per il Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici.

L'affidamento della fornitura del Servizio di monitoraggio di Anoplophora glabripennis con cani segugi in Piemonte 2022 è concesso subordinatamente alla piena ed incondizionata osservanza delle condizioni, prescrizioni ed indicazioni contenute nel presente contratto che l’ Affidatario, dichiara di ben conoscere ed accettare in ogni sua parte.

ART. 2 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

L’Affidatario dichiara che il servizio fornito è conforme a quanto indicato nella scheda Capitolato Tecnico-Modalità di realizzazione del servizio allegato alla Trattativa diretta n. 151549404, pubblicata sulla piattaforma telematica di e-procurement SINTEL

Le attività da effettuare nell’ambito del servizio di monitoraggio richiesto sono:

quattro settimane di monitoraggio, dal lunedì al venerdì, con due squadre di monitoraggio nei seguenti periodi:

1° periodo (primavera):

- settimana 14-18 marzo 2022
- settimana 28 marzo-1 aprile 2022

2° periodo (autunno):

- settimana 17-21 ottobre 2022
- settimana 7-11 novembre 2022

Località:

Cuneo

tutta la 1ª settimana e due giorni della 2ª settimana **per entrambi i periodi;**

Vaie

tre giorni della seconda settimana nel 1° periodo

due giorni della seconda settimana nel 2° periodo (solo se le attività in Cuneo si concludono in tempi inferiori).

Località: Cuneo tutta la 1ª settimana e tre giorni della 2ª settimana

Vaie (solo se le attività in Cuneo si concludono in tempi inferiori) da giovedì 10 novembre.

Il servizio

per il 1° periodo

dovrà avere inizio entro e non oltre il giorno 14 marzo 2022 e si dovrà concludere entro e non oltre il giorno 1 aprile 2022,

per il 2° periodo

dovrà avere inizio entro e non oltre il giorno 17 ottobre 2022 e si dovrà concludere entro e non oltre il giorno 11 novembre 2022

salvo avverse condizioni meteorologiche che non consentano lo svolgimento o la conclusione dei monitoraggi e che richiederanno una variazione delle date concordandole preventivamente con la stazione appaltante.

Nel corso del Monitoraggio sarà sempre presente un Ispettore Fitosanitario o un Agente Fitosanitario del Settore Fitosanitario e servizi tecnico scientifici al fine di:

- segnalare le zone di monitoraggio
- registrare tutti i punti di monitoraggio mediante App Fitosan
- registrare i punti di eventuali ritrovamenti.

ART. 3 – CONDIZIONI DEL SERVIZIO E PRESTAZIONI COMPRESSE NEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

L’Affidatario si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, le caratteristiche tecniche, i termini e le prescrizioni contenute nelle presenti condizioni di contratto.

Sono a carico del Affidatario l’imposta di bollo e di registro del contratto eventualmente dovute sono da intendersi incluse nel prezzo e se dovute sono a carico dell’affidatario.

Sono a carico dell’Affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi al servizio. L’Affidatario si impegna, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ad osservare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro. L’Affidatario deve essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, con le leggi vigenti in materia di sicurezza.

Il prezzo proposto, dovrà comprendere, tra l’altro:

- a) le spese e, in generale, tutti gli oneri per la sicurezza;
- b) tutti i servizi connessi, quanto indicato nel Capitolato Tecnico e in generale quanto previsto nel presente contratto.

Il servizio oggetto del presente contratto non può essere oggetto di subappalto.

ART. 4 ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il Fornitore contraente deve essere in grado entro 10 gg dalla data di aggiudicazione definitiva di attivare il servizio e garantire lo svolgimento delle ordinarie attività e limitare i giorni di disservizio. Il non rispetto di tale termine causerà risoluzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), con espressa diffida ad adempiere inviata dalla Stazione Appaltante con posta certificata. Il contratto sarà pertanto risolto di diritto, con effetto immediato, al momento in cui detta comunicazione perverrà all'indirizzo del Fornitore contraente..

Il servizio decorrerà a partire dalla data di stipulazione del contratto, documento informatico sottoscritto con Firma Digitale dal Fornitore e dal Soggetto Aggiudicatore, come specificato all'Art. 32 Comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

In caso di ritardo nell'esecuzione del servizio la Stazione appaltante applicherà al Fornitore contraente una penale pari all'1% dell'importo complessivo del servizio, per ogni decade di ingiustificato ritardo, da trattenersi direttamente in sede di liquidazione del corrispettivo dovuto.

Il Fornitore contraente si impegna a confrontarsi con il punto ordinante per programmare le attività. Il Fornitore è tenuto come meglio dettagliato nel Capitolato Tecnico a concludere Il servizio di monitoraggio di *Anoplophora glabripennis* con cani segugi in Piemonte 2022 per il 1° periodo **entro il 1 aprile 2022 e per il 2° periodo entro il 11 novembre 2022**. In caso di avverse condizioni meteorologiche che non consentano lo svolgimento e la conclusione dei monitoraggi nelle date previste, le parti si accorderanno sulle nuove date di esecuzione dei monitoraggi.

Il Fornitore contraente si obbliga a consentire al Punto Ordinante di procedere, in qualsiasi momento e senza preavviso, alle verifiche periodiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.

Il Fornitore contraente si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, le caratteristiche tecniche, i termini e le prescrizioni contenute nelle condizioni generali e particolari di contratto e nei capitolati tecnici.

Nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, il Fornitore contraente si impegna ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal Punto Ordinante, nonché le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione del Contratto.

ART. 5 - ACCETTAZIONE DEL SERVIZIO E CONTROLLI QUANTITATIVI/QUALITATIVI

Ai sensi dell'art. 102 del Dlgs. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile del procedimento coadiuvato dal Funzionario Istruttore provvederà ad accertare la rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali emettendo, in caso di esito positivo, entro il quinto giorno naturale successivo al termine ultimo stabilito nel contratto per l'adempimento del servizio, l'attestazione della regolare esecuzione del contratto.

In caso di esito positivo di regolare esecuzione delle prestazioni, la data della relativa attestazione di regolare esecuzione varrà come Data di Accettazione dei Servizi con riferimento alle specifiche verifiche effettuate ed indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia e l'assistenza prestate dall'Affidatario contraente; e da quella data l'Affidatario sarà autorizzato ad emettere fattura per l'importo relativo alle prestazioni rese nel periodo di riferimento

ART. 6 - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo per la fornitura del servizio, pari ad euro 39.043,20 (**trentanovemilaquarantatre//20**) IVA esclusa sarà liquidato:

- euro 19.521,60 alla conclusione del 1° periodo di monitoraggio;
- euro 19.521,60 a saldo, alla conclusione del 2° periodo, alla realizzazione del 100% del servizio.

a seguito della verifica tecnica effettuata dai tecnici del Settore Fitosanitario e servizi tecnico scientifici comprovante la reale rispondenza del servizio fornito al capitolato tecnico, previa presentazione al Committente di regolare fattura redatta in formato pdf.

Con la sottoscrizione del presente contratto l’Affidatario accetta il corrispettivo pattuito e contestualmente, si impegna ad escludere ogni forma di revisione del corrispettivo stesso.

Restano a carico dell’Affidatario, poiché già ricompresi nel corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi connessi alle attività oggetto del presente contratto.

L’Affidatario nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, si impegna ad osservare, in particolare, tutti gli obblighi nei confronti dei propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro. Inoltre, lo stesso si impegna ad osservare e ad ottemperare gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza.

ART. 7– TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO

L’Affidatario del servizio , in seguito al buon esito del certificato di regolare esecuzione ,sarà autorizzato dal committente ad emettere **fattura in formato pdf e la stessa dovrà contenere le seguenti voci:**

- il codice C.I.G. relativo al lotto aggiudicato (Codice Identificativo Gara);
- il codice IBAN relativo al conto dedicato alla fornitura ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. su cui sarà effettuato il pagamento;
- il numero di Richiesta di Ordine;
- gli estremi della determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva del servizio;
- gli estremi della determina di impegno di spesa, l’indicazione delle attività svolte, i prezzi unitari e il prezzo complessivo;
- la dicitura “operazione fuori dal campo IVA” .

Le fatture dovranno essere inviate in formato pdf all’indirizzo: fitosanitario@cert.regione.piemonte.it

La fattura dovrà essere intestata alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici, Partita IVA 02843860012 – Codice Fiscale 80087670016 - Via Livorno, 60 c/o Environment Park, 10143 TORINO.

L’omessa o inesatta indicazione degli elementi sopra elencati può comportare ritardi nelle liquidazioni e nei pagamenti, senza che l’Affidatario possa sollevare riserve o eccezioni.

Il corrispettivo per il servizio eseguito sarà pagato a 30 giorni dalla data di ricevimento da parte della Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici della fattura.

Il pagamento del corrispettivo della fornitura del servizio è subordinato alla regolare esecuzione del servizio secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti, nonché alla regolarità contributiva dell’Affidatario attestata dagli Enti previdenziali e assicurativi, o dalla cassa edile, attraverso l’emissione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), acquisito d’ufficio dalla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici. In presenza di un DURC irregolare (inadempienza contributiva) da parte dell’Affidatario, l’Amministrazione regionale trattiene l’importo corrispondente all’inadempienza e ne dispone il pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, o alla cassa edile.

Nel caso di contestazione della fattura da parte della Regione Piemonte, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione sino alla definizione della pendenza.

Qualora il pagamento del corrispettivo non sia effettuato, per causa imputabile alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico – Scientifici entro il termine di cui sopra, saranno dovuti gli interessi moratori nella misura determinata dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192.

L' Affidatario ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, salvo che la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici dimostri che il ritardo nel pagamento del corrispettivo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

ART. 8 – PENALI E PROCEDURE

Per ogni giorno lavorativo di ritardo nella realizzazione del servizio rispetto ai termini previsti all'art. 4 delle presenti condizioni particolari di fornitura del servizio, l'Affidatario sarà tenuto a corrispondere alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici una penale pari una penale pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale e comunque un importo non inferiore a 15 euro.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali comprensivi dei ritardi che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente punto verranno contestati dall'Affidatario per iscritto tramite PEC. L' Affidatario, dovrà comunicare alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni a giudizio della Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali come sopra indicate.

Oltre le ipotesi di ritardo nell'esecuzione del servizio o di realizzazione non conforme in ogni altro caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici provvederà all'applicazione delle penali negli importi e con la procedura indicata nel presente articolo

In tutti i casi è sempre fatto salvo il diritto della Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

Le penali assegnate non potranno in ogni caso superare complessivamente un decimo del corrispettivo contrattuale, poiché, superato tale limite, la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici potrà procedere alla risoluzione contrattuale, e all'esecuzione in danno all'esecutore inadempiente ai sensi dell'art. 108 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

In presenza di penalità a carico dell'affidatario, la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici tratterà l'importo corrispondente alla penale dalla liquidazione del corrispettivo contrattuale.

ART. 9 RECESSO E RISOLUZIONE CONTRATTUALE – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici potrà recedere dal contratto, comunicando mediante pec all' Affidatario la propria decisione con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 1671 cod. civ.(Recesso unilaterale dal contratto), tenendo indenne l' Affidatario delle spese sostenute, delle prestazioni eseguite e dei mancati guadagni.

La Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici potrà inoltre dichiarare la risoluzione totale o parziale del contratto ai sensi dell'art.1456 cod. civ. (clausola risolutiva espressa), con preavviso di 10 giorni lavorativi da darsi mediante PEC, senza necessità di diffida od altro atto giudiziale e senza pregiudizio per il diritto di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti nelle seguenti ipotesi:

- a) per gravi inadempienze, grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali da parte dell' Affidatario;
- b) per cessione dell'azienda, per cessazione di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del contraente;
- c) per cessione del contratto o subappalto da parte dell' Affidatario;
- d) l'importo delle penali applicate superi il 10% dell'ammontare del corrispettivo contrattuale.

Qualora la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici intenda avvalersi di tale clausola, potrà rivalersi sull'Affidatario al fine di conseguire il risarcimento dei danni subiti. In tale caso, l' Affidatario è tenuto al risarcimento dei danni ulteriori, diretti ed indiretti, che la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario

e Servizi Tecnico - Scientifici sia eventualmente chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell'affidamento del servizio ad altro affidatario.

Il contratto potrà inoltre essere risolto:

- per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
- qualora disposizioni legislative, regolamentari od autorizzative non dipendenti dalla volontà della Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici non consentano la prosecuzione totale o parziale del contratto;
- in caso di impossibilità ad eseguire il contratto per cause non imputabili all' Affidatario, ai sensi dell'art. 1672 cod. civ.

Nelle ipotesi indicate ai punti precedenti, la risoluzione avviene di diritto non appena la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici, concluso il relativo procedimento, disponga di avvalersi della clausola risolutiva e di tale volontà dia comunicazione mediante pec all' Affidatario. Il contratto sarà pertanto risolto di diritto, con effetto immediato, al momento in cui detta comunicazione perverrà all'indirizzo dell' Affidatario.

ART. 10 - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE: ESECUZIONE IN DANNO

Con la risoluzione del contratto per cause imputabili all'Affidatario sorge in capo alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici il diritto ad affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno dell'Affidatario inadempiente.

L'affidamento a terzi viene comunicato all'Affidatario inadempiente, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle prestazioni affidate al nuovo affidatario e degli importi contrattuali relativi.

All'Affidatario inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono trattenute da eventuali crediti dell'Affidatario. Nel caso di minor spesa nulla compete all' Affidatario inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'Affidatario inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa Amministrazione possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

In caso di inadempimento da parte dell'Affidatario degli obblighi di cui al presente articolo, la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico – Scientifici, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

In materia di subappalto si rinvia integralmente all'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 11– RESPONSABILITA'

L'Affidatario si impegna a manlevare e a tenere indenne il Committente da qualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero avanzare nei confronti del Committente per danni derivanti dai vizi dei Servizi o dalla mancata e non corretta esecuzione dei servizi connessi e/o accessori.

ART. 12- RISERVATEZZA E PROPRIETA' DEI DATI

- L'Affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni compresi i dati tecnici, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

- L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

- L'Affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

- In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai commi 1 e 2, il Committente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che L'Affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Committente.

- L'Affidatario potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore contraente medesimo a gare e appalti.

ART. 13 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 GDPR 2016/679

I dati personali forniti dall'operatore economico/fornitore contraente alla Regione Piemonte Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)";

- i dati personali riferiti all'operatore economico/fornitore contraente verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità e per lo svolgimento delle fasi e delle attività preliminari alla stipulazione del contratto inerente il "Servizio di monitoraggio di Anoplophora glabripennis con cani segugi in Piemonte 2022"; per una corretta gestione contrattuale e per adempiere a tutti gli obblighi di legge e per le finalità amministrative previste dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i, tali dati saranno comunicati alla Regione Piemonte Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici;
- i dati personali riferiti all'operatore economico/Fornitore contraente saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
- in riferimento al comma 3 del presente articolo, nell'ambito del servizio oggetto delle presenti condizioni particolari di contratto, i soggetti preposti al trattamento dei dati personali, ai quali saranno comunicati potrebbero appartenere alle seguenti categorie:
 1. dipendenti pubblici e collaboratori incaricati del trattamento per la gestione delle pratiche relative al rapporto contrattuale che si andrà ad instaurare;
 2. istituti di credito per le operazioni di incassi e pagamenti;
 3. soggetti esterni per eventuali attività da svolgere legate alla perfetta esecuzione delle obbligazioni contrattuali;
 4. corrieri, spedizionieri e depositari ed altra società di servizi funzionali allo svolgimento del rapporto contrattuale;
 5. altre autorità e/o amministrazioni pubbliche per l'adempimento di ogni obbligo di legge;
- il conferimento dei dati ed il relativo trattamento sono funzionali all'esecuzione del rapporto contrattuale intercorrente con la Regione Piemonte Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici. Un eventuale rifiuto di conferire i dati personali, pertanto, comporterà l'impossibilità di iniziare o proseguire il rapporto contrattuale con la Regione Piemonte - Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici;
- i dati riferiti all'operatore economico/fornitore contraente resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- i dati personali riferiti all'operatore economico/fornitore contraente sono conservati, per il **periodo 12 anni** (secondo quanto previsto dal piano di fascicolazione e conservazione dell'Ente – Regione Piemonte);
- i dati personali riferiti all'operatore economico/fornitore contraente non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;

- i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it piazza Castello 165, 10121 Torino;
- il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Dirigente Responsabile pro-tempore del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici e domiciliato presso la sede operativa del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici - via Livorno, 60 10100 Torino;
- il Responsabile esterno del trattamento dei dati personali è il CSI-Piemonte (comunicazione@csi.it - protocollo@cert.csi.it);
- in relazione al procedimento in oggetto SCR - Piemonte S.p.A. è contitolare dei dati;
- l'operatore economico/Fornitore contraente potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente

ART. 14 – OBBLIGHI IN CAPO ALL'AFFIDATARIO IN MATERIA DI DATI PERSONALI

- Con la sottoscrizione del Contratto, il rappresentante legale dell'Affidatario acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna a sua volta ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, per le finalità descritte nell'informativa, come sopra richiamata.

- Con la sottoscrizione del Contratto, L'Affidatario si impegna ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

- In ragione dell'oggetto del Contratto, ove L'Affidatario sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato dal Soggetto Committente "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; in tal caso, il Fornitore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile del trattamento da parte del Soggetto Aggiudicatore, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dal Fornitore contraente nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti. L'Affidatario si impegna a comunicare al Soggetto Committente i dati inerenti al proprio Titolare del trattamento e comunicare i nominativi del personale autorizzato al trattamento del trattamento dei dati personali;

- Nel caso in cui L'Affidatario violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o nel caso di nomina a Responsabile, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, il Soggetto Committente diffiderà L'Affidatario ad adeguarsi assegnandogli un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato; in caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, il Soggetto Committente in ragione della gravità potrà risolvere il contratto o escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

- L'Affidatario si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.

ART. 15 – PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC)

Le parti si impegnano ad osservare quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della Corruzione (PTPC) 2021-2023 nonché il Programma per la trasparenza e l'integrità, approvate con DGR 16 aprile 2021, n. 1-3082 (consultabile al sito <http://trasparenza.regione.piemonte.it/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza>), in attuazione della Legge 190/2012, per ciò che riguarda in particolare le seguenti Misure di prevenzione obbligatorie:

- la Misura 6.4(Codice di comportamento);
- la Misura 6.10 (Svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage; revolving doors) (art. 53 comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001));
- la Misura 6.14 (Protocolli di legalità o patti di integrità).

ART. 16 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L' Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia") e s.m.i.

L'Affidatario deve comunicare alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010 e s.m.i, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

La Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici non esegue alcun pagamento all'Affidatario in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi.

La Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a., in contrasto con quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della legge 136/2010 e s.m.i.

L' Affidatario deve trasmettere alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subfornitori della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate il presente servizio, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumo gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i., ivi compreso quello di comunicare al Committente i dati di cui al secondo comma del presente articolo, con le modalità ed i tempi ivi previsti.

ART. 17 - FORO COMPETENTE – CONTROVERSIE

Per ogni controversia l'Autorità Giudiziaria competente in via esclusiva è quella del Foro di Torino.

Torino, lì __/__/____

Il Committente

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

*DEL SETTORE FITOSANITARIO E SERVIZI TECNICO
SCIENTIFICI*

Dr.ssa Luisa Ricci

*(Firmato in digitale ai sensi Degli artt. 21e
23 D.lgs. n. 82/2005 e smi)*

Firma dell’Affidatario

Firmato Digitalmente

Scheda Capitolato Tecnico- Modalità di realizzazione del servizio**Servizio di Monitoraggio di *Anoplophora glabripennis*
con cani segugi in Piemonte 2022****CIG: Z76354E504**

Sono richieste:

quattro settimane di monitoraggio, dal lunedì al venerdì, con due squadre di monitoraggio nei seguenti periodi:

1° periodo (primavera):

- settimana 14-18 marzo 2022
- settimana 28 marzo-1 aprile 2022

2° periodo (autunno):

- settimana 17-21 ottobre 2022
- settimana 7-11 novembre 2022

Località:

Cuneo

tutta la 1ª settimana e due giorni della 2ª settimana **per entrambi i periodi;**

Vaie

tre giorni della seconda settimana nel 1° periodo

tre giorni della seconda settimana nel 2° periodo (solo se le attività in Cuneo si concludono in tempi inferiori).

Il servizio

per il 1° periodo

dovrà avere inizio entro e non oltre il giorno 14 marzo 2022 e si dovrà concludere entro e non oltre il giorno 1 aprile 2022,

per il 2° periodo

dovrà avere inizio entro e non oltre il giorno 17 ottobre 2022 e si dovrà concludere entro e non oltre il giorno 11 novembre 2022

salvo avverse condizioni meteorologiche che non consentano lo svolgimento o la conclusione dei monitoraggi e che richiederanno una variazione delle date concordandole preventivamente con la stazione appaltante.

Nel corso del Monitoraggio sarà sempre presente un Ispettore Fitosanitario o un Agente Fitosanitario del Settore Fitosanitario e servizi tecnico scientifici al fine di:

- segnalare le zone di monitoraggio
- registrare tutti i punti di monitoraggio mediante App Fitosan
- registrare i punti di eventuali ritrovamenti.

*Il Funzionario Tecnico**dr.ssa Paola Gotta*

CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

Procedura di acquisizione diretta, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. a) L. 120/2020 e s.m.i., attraverso l'impiego della piattaforma telematica per l'e-Procurement di Regione Lombardia, Sintel. per l'affidamento del "Servizio di monitoraggio di Anoplophora glabripennis con cani segugi in Piemonte 2022."

CIG: Z76354E504

CPV prevalente 77231500-3 - Servizi di monitoraggio o valutazione delle foreste

I rapporti tra le parti sono regolati dalle clausole delle condizioni particolari di contratto, dal Patto di Integrità degli Appalti Pubblici Regionali (approvato con la D.G.R. n. 1-3082 del 16.04.2021) e dalla scheda Capitolato Tecnico-Modalità di realizzazione del servizio

Indice

ART. 1 - OGGETTO E IMPORTO DELLA GARA;
ART. 2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA ;
ART. 3 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE OFFERTA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE;
ART. 4 – GARANZIE
ART. 5 - AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
ART. 6 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO ;
ART. 7 – SUBAPPALTO;
ART. 8 - VERIFICA DI CONFORMITÀ
ART. 9 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI
ART. 10 – PENALI E PROCEDURE
ART. 11 - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE: ESECUZIONE IN DANNO
ART. 12 – RESPONSABILITA';
ART. 13 - RISERVATEZZA E PROPRIETA' DEI DATI;
ART. 14 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 GDPR 2016/679;
ART. 15 – OBBLIGHI IN CAPO AL FORNITORE CONTRAENTE IN MATERIA DI DATI PERSONALI;
ART. 16 - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC);
ART. 17 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI;
ART. 18 - FORO COMPETENTE – CONTROVERSIE.

PREMESSA - RICHIESTA DI INFORMAZIONI

La presente procedura viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici). La Stazione Appaltante, Regione Piemonte Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici , utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel", al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all'indirizzo internet corrispondente all'URL www.arca.regione.lombardia.it. I concorrenti dovranno inserire nella piattaforma Sintel, entro il **termine perentorio delle ore 23:59 del giorno 01/03/2022** la documentazione richiesta, che costituirà l'offerta, debitamente firmata digitalmente.

La presente procedura, per quanto non espressamente disposto dalle presenti norme, è disciplinata dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

L'intera procedura sarà espletata con la piattaforma telematica per l'e-Procurement di Regione Lombardia, Sintel.

Per le indicazioni per la registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene all'operatività sulla piattaforma è necessario far riferimento all'Allegato "Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL".

Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull'oggetto e sugli atti della procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa possono essere presentate in lingua italiana e trasmesse a Regione Piemonte Settore Fitosanitario e servizi Tecnico Scientifici per mezzo della funzione "Comunicazioni della procedura" presente sulla piattaforma Sintel entro il perentorio termine delle ore 19:00 del giorno 28/02/2022

Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate, attraverso la funzionalità "Comunicazioni della procedura".

Eventuali integrazioni alla documentazione di gara o risposte a richieste di chiarimento di interesse generale pervenute dai partecipanti verranno pubblicate sul portale www.arca.regione.lombardia.it.

- Il Responsabile della presente procedura di gara è il Dirigente Responsabile del Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici la Dr.ssa Luisa Ricci (tel. 011-432.29.17 e-mail luisa.ricci@regione.piemonte.it);
- E' designato quale R.U.P. (Responsabile unico del procedimento) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., la Dr.ssa Luisa Ricci;
- Il referente amministrativo della procedura in oggetto è la sig.^{ra}. Gabriella Galeotti (tel. 011.4323733– fax. 011.4323710- e-mail gabriella.galeotti@regione.piemonte.it);
- il referente tecnico per il servizio in oggetto è la Dr. ssa Paola Gotta Tel 011-432.37.16 ; e-mail paola.gotta@regione.piemonte.it.
- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 2 della L. n. 241/1990 (e dall'art. 8 della L.R. n. 14 del 14.10.2014), per il termine del procedimento si rinvia a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
- Ai sensi del d.lgs 50/2016 e s.m.i. del Codice dei Contratti Pubblici, il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici si riserva di richiedere ai concorrenti di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare un termine perentorio, entro cui le imprese concorrenti devono far pervenire le dette precisazioni e/o giustificazioni.

ART. 1 - OGGETTO E IMPORTO DELLA GARA

Oggetto della presente procedura ai sensi del D.lgs.50/2016 e s.m.i., espletata con la piattaforma telematica per l'e-Procurement di Regione Lombardia, Sintel, è il **"Servizio di monitoraggio di Anoplophora glabripennis con cani segugi in Piemonte 2022"** per i seguenti periodi:

1° periodo (primavera):

- settimana 14-18 marzo 2022
- settimana 28 marzo-1 aprile 2022

2° periodo (autunno):

- settimana 17-21 ottobre 2022
- settimana 7-11 novembre 2022

L'importo totale presunto è di Euro **39.842,00 IVA esclusa,**

Ai sensi della determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero.

Il servizio dovrà essere espletato secondo le indicazioni stabilite nel "Capitolato tecnico" e nelle presenti "Condizioni Particolari di Contratto".

ART. 2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

L'operatore economico a pena di esclusione, deve essere in possesso dei requisiti di seguito indicati:

Requisiti generali:

- 1. di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;**
- 2. di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165 del 2001.**

a tale scopo l'operatore economico dovrà compilare il DGUE - Parte II – "Informazioni sull'operatore economico" Parte III - "Motivi di esclusione" , **non sono da compilare le parti IV e V;**

Tutta la documentazione redatta in Lingua italiana (esclusa la certificazione di cui al punto 2) dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante.

La mancata esibizione dei documenti sopra indicati determina l'esclusione dalla gara.

ART. 3 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE OFFERTA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il concorrente dovrà presentare in sede di offerta, entro le ore **23:59 del 01.03.2022,;**

- 1. Il DGUE compilato nelle Parti II, III, VI firmato digitalmente dal legale rappresentante, non sono da compilare le parti IV e V**
- 2. la Dichiarazione di Capacità Tecnico-Economica corredata dei Certificati relativi all'addestramento dei cani utilizzati rilasciata dall'Institut für Waldschutz di Vienna ;**
- 3. la dichiarazione di tracciabilità dei Flussi finanziari firmata digitalmente dal legale rappresentante;**
- 4. il "Patto di Integrità degli Appalti Pubblici Regionali - firmato digitalmente dal legale rappresentante.**

L'Offerente dovrà presentare, in sede di offerta anche il dettaglio economico redatto secondo lo schema fornito dalla stazione appaltante, con l'indicazione dei prezzi unitari e complessivi per ciascuna attività di cui si compone il servizio nonché con l'indicazione di eventuali sconti applicati in sostituzione della garanzia di cui all' ART. 4 comma 2 delle presenti condizioni

La gara sarà aggiudicata ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,

Questo Ente si riserva a proprio insindacabile giudizio la facoltà di non affidare la fornitura senza che ciò possa comportare pretese di sorta da parte delle ditte partecipanti.

L'offerta è vincolante per un periodo **di 180 giorni** dalla data di aggiudicazione del servizio

Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull'utilizzo di Sintel è possibile contattare l'Help Desk al numero verde 800.116.738.

ART. 4-GARANZIE

Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del D.L. 76/2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 11, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., e considerato il valore limitato del servizio da erogare, l'operatore economico invitato è esonerato dalla prestazione della garanzia di cui all'art. 103 del D.lgs. 50/2016, previo miglioramento del prezzo offerto da precisare **nell'Offerta Economica (Allegato D)**.

ART. 5 - AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO

Verificata l'offerta presentata dall'operatore economico, la Stazione appaltante effettuerà la verifica dei requisiti generali, che sarà effettuata d'ufficio come stabilito dalle norme.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., all'esito positivo della verifica d'ufficio del possesso dei requisiti prescritti.

La stipula del contratto avverrà come stabilito dalla normativa vigente (Art. 32 comma 14 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.).

Il Contratto si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il documento di stipula firmato digitalmente dal fornitore contraente sarà pervenuto al seguente indirizzo di posta certificata PEC: fitosanitario@cert.regione.piemonte.it.

ART. 6 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il Fornitore contraente deve essere in grado entro 10 gg dalla data di aggiudicazione definitiva di attivare il servizio e garantire lo svolgimento delle ordinarie attività e limitare i giorni di disservizio. Il non rispetto di tale termine causerà risoluzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), con espressa diffida ad adempiere inviata dalla Stazione Appaltante con posta certificata. Il contratto sarà pertanto risolto di diritto, con effetto immediato, al momento in cui detta comunicazione perverrà all'indirizzo del Fornitore contraente.

Il servizio decorrerà a partire dalla data di stipulazione del contratto, documento informatico sottoscritto con Firma Digitale dal Fornitore e dal Soggetto Aggiudicatore, come specificato all'Art. 32 Comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. In caso di ritardo nell'esecuzione del servizio la Stazione appaltante applicherà al Fornitore contraente una penale pari all'1‰ dell'importo complessivo del servizio, per ogni decade di ingiustificato ritardo, da trattarsi direttamente in sede di liquidazione del corrispettivo dovuto.

Il Fornitore contraente si impegna a confrontarsi con il punto ordinante per programmare le attività. Il Fornitore è tenuto come meglio dettagliato nel Capitolato Tecnico a concludere il servizio di monitoraggio di *Anoplophora glabripennis* con cani segugi in Piemonte 2022 per il 1° periodo **entro il 1 aprile 2022 e per il 2° periodo entro il 11 novembre 2022**. In caso di avverse condizioni meteorologiche che non consentano lo svolgimento e la conclusione dei monitoraggi nelle date previste, le parti si accorderanno sulle nuove date di esecuzione dei monitoraggi.

Il Fornitore contraente si obbliga a consentire al Punto Ordinante di procedere, in qualsiasi momento e senza preavviso, alle verifiche periodiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.

Il Fornitore contraente si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, le caratteristiche tecniche, i termini e le prescrizioni contenute nelle condizioni generali e particolari di contratto e nei capitolati tecnici.

Nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, il Fornitore contraente si impegna ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal Punto Ordinate, nonché le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione del Contratto.

ART. 7 – SUBAPPALTO

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice

ART. 8 - VERIFICA DI CONFORMITÀ

Ai sensi dell'art. 102 del Codice, il Responsabile del Procedimento Dr.ssa Luisa Ricci in qualità anche di DEC e coadiuvato dal Funzionario tecnico Dr.ssa Paola Gotta provvederà ad accertare la rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali emettendo, in caso di esito positivo, l'attestazione della regolare esecuzione del contratto.

In caso di regolare esecuzione delle prestazioni, la data della relativa attestazione di regolare esecuzione varrà come Data di Accettazione del Servizio e da quella data il Fornitore sarà autorizzato ad emettere fattura per l'importo relativo alle prestazioni rese nel periodo di riferimento.

ART. 9 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il Fornitore contraente emetterà una prima fattura a stato avanzamento del servizio al termine del 1° periodo pari al raggiungimento del 50% del valore del contratto e a seguire una seconda fattura a saldo al termine del 2° periodo ovvero al termine dell'esecuzione del contratto.

Il pagamento della fattura sarà subordinato:

- all'emissione dell'Attestazione della regolare esecuzione del contratto, come indicato all'Art 8 (Verifica di Conformità);
- all'emissione di regolare fattura.

La fattura dovrà contenere le seguenti voci:

- il codice C.I.G. relativo al lotto aggiudicato (Codice Identificativo Gara);
- il codice IBAN relativo al conto dedicato alla fornitura ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. su cui sarà effettuato il pagamento;
- il numero della trattativa ditetta;
- gli estremi della determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva del servizio;
- l'indicazione delle attività svolte, i prezzi unitari e il prezzo complessivo;
- la dicitura "operazione fuori dal campo IVA".

Le fatture dovranno essere inviate in formato pdf all'indirizzo: fitosanitario@cert.regione.piemonte.it

La fattura emessa dovrà essere intestata alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici, Partita IVA 02843860012 – Codice Fiscale 80087670016 - Via Livorno, 60 c/o Environment Park, 10143 TORINO.

L'omessa o inesatta indicazione degli elementi sopra elencati può comportare ritardi nelle liquidazioni e nei pagamenti, senza che il Fornitore possa sollevare riserve o eccezioni.

Il corrispettivo per il servizio **eseguito sarà pagato a 30 giorni dalla data** di ricevimento da parte della Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici della fattura .

Il pagamento del corrispettivo per la realizzazione del servizio è subordinato alla regolare esecuzione dello stesso secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti, nonché alla regolarità contributiva del Fornitore contraente attestata dagli Enti previdenziali e assicurativi, o dalla cassa edile, attraverso l'emissione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), acquisito d'ufficio dalla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici. In presenza di un DURC irregolare (inadempienza contributiva) da parte del Fornitore contraente, l'Amministrazione regionale trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza e ne dispone il pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, o alla cassa edile.

Nel caso di contestazione della fattura da parte della Regione Piemonte, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione sino alla definizione della pendenza.

Qualora il pagamento del corrispettivo non sia effettuato, per causa imputabile alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici entro il termine di cui sopra, saranno dovuti gli interessi moratori nella misura determinata dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192.

Il Fornitore contraente ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, salvo che la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici dimostri che il ritardo nel pagamento del corrispettivo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

ART. 10 – PENALI E PROCEDURE

Per ogni giorno lavorativo di ritardo nella realizzazione del servizio rispetto ai termini previsti all'art. 5 delle presenti condizioni particolari di fornitura del servizio, l'Affidatario sarà tenuto a corrispondere alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici una penale pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale e comunque un importo non inferiore a 15 euro.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali comprensivi dei ritardi che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente punto verranno contestati dall'Affidatario per iscritto tramite PEC. L'Affidatario, dovrà comunicare alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici le proprie deduzioni nel termine massimo di **5 (cinque)** giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni a giudizio della Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali come sopra indicate.

Oltre le ipotesi di ritardo nell'esecuzione del servizio o di realizzazione non conforme in ogni altro caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici provvederà all'applicazione delle penali negli importi e con la procedura indicata nel presente articolo

In tutti i casi è sempre fatto salvo il diritto della Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

Le penali assegnate non potranno in ogni caso superare complessivamente un decimo del corrispettivo contrattuale, poiché, superato tale limite, la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici potrà procedere alla risoluzione contrattuale, e all'esecuzione in danno all'esecutore inadempiente ai sensi dell'art. 108 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

In presenza di penalità a carico dell'affidatario, la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici tratterrà l'importo corrispondente alla penale dalla liquidazione del corrispettivo contrattuale.

ART. 11 - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE: ESECUZIONE IN DANNO

Con la risoluzione del contratto per cause imputabili al Fornitore contraente sorge in capo alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici il diritto ad affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno del Fornitore contraente inadempiente.

L'affidamento a terzi viene comunicato al Fornitore contraente inadempiente, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle prestazioni affidate al nuovo fornitore e degli importi contrattuali relativi.

Al Fornitore contraente inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono trattenute da

eventuali crediti del Fornitore contraente. Nel caso di minor spesa nulla compete al Fornitore contraente inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime il Fornitore contraente inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa Amministrazione possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore contraente degli obblighi di cui al presente articolo, la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

In materia di subappalto si rinvia integralmente all'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

ART. 12 – RESPONSABILITA'

1. Il Fornitore contraente si impegna a manlevare e a tenere indenne il Punto Ordinante da qualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero avanzare nei confronti del Punto Ordinante per danni derivanti dai vizi dei Servizi o dalla mancata e non corretta esecuzione dei servizi connessi e/o accessori.

ART. 13 - RISERVATEZZA E PROPRIETA' DEI DATI

- Il Fornitore contraente ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni compresi i dati tecnici, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
- L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
- Il Fornitore contraente è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
- In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai commi 1 e 2, il Punto Ordinante/Soggetto Aggiudicatore ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore contraente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Punto Ordinante/Soggetto Aggiudicatore.
- Il Fornitore contraente potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore contraente medesimo a gare e appalti.

ART. 14 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 GDPR 2016/679

- I dati personali forniti dall'operatore economico/fornitore contraente alla Regione Piemonte Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)";
- i dati personali riferiti all'operatore economico/fornitore contraente verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità e per lo svolgimento delle fasi e delle attività preliminari alla stipulazione del contratto inerente il "Servizio di monitoraggio di *Anoplophora glabripennis* con cani segugi in Piemonte 2022"; per una corretta gestione contrattuale e per adempiere a tutti gli obblighi di legge e per le finalità amministrative previste dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i., tali dati saranno comunicati alla Regione Piemonte Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici;
- i dati personali riferiti all'operatore economico/Fornitore contraente saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;

- in riferimento al comma 3 del presente articolo, nell'ambito del servizio oggetto delle presenti condizioni particolari di contratto, i soggetti preposti al trattamento dei dati personali, ai quali saranno comunicati potrebbero appartenere alle seguenti categorie:
 1. dipendenti pubblici e collaboratori incaricati del trattamento per la gestione delle pratiche relative al rapporto contrattuale che si andrà ad instaurare;
 2. istituti di credito per le operazioni di incassi e pagamenti;
 3. soggetti esterni per eventuali attività da svolgere legate alla perfetta esecuzione delle obbligazioni contrattuali;
 4. corrieri, spedizionieri e depositari ed altra società di servizi funzionali allo svolgimento del rapporto contrattuale;
 5. altre autorità e/o amministrazioni pubbliche per l'adempimento di ogni obbligo di legge;
- il conferimento dei dati ed il relativo trattamento sono funzionali all'esecuzione del rapporto contrattuale intercorrente con la Regione Piemonte Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici. Un eventuale rifiuto di conferire i dati personali, pertanto, comporterà l'impossibilità di iniziare o proseguire il rapporto contrattuale con la Regione Piemonte - Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici;
- i dati riferiti all'operatore economico/fornitore contraente resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- i dati personali riferiti all'operatore economico/fornitore contraente sono conservati, per il **periodo 12 anni** (secondo quanto previsto dal piano di fascicolazione e conservazione dell'Ente – Regione Piemonte);
- i dati personali riferiti all'operatore economico/fornitore contraente non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
- i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it piazza Castello 165, 10121 Torino;
- il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Dirigente Responsabile pro-tempore del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici e domiciliato presso la sede operativa del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici - via Livorno, 60 10100 Torino;
- il Responsabile esterno del trattamento dei dati personali è il CSI-Piemonte (comunicazione@csi.it - protocollo@cert.csi.it);
- In relazione al procedimento in oggetto SCR - Piemonte S.p.A. è contitolare dei dati;
- l'operatore economico/Fornitore contraente potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente

ART. 15 – OBBLIGHI IN CAPO AL FORNITORE CONTRAENTE IN MATERIA DI DATI PERSONALI

- Con la sottoscrizione del Contratto, il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna a sua volta ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, per le finalità descritte nell'informativa, come sopra richiamata.

- Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore contraente si impegna ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
- In ragione dell'oggetto del Contratto, ove il Fornitore contraente sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato dal Soggetto Aggiudicatore "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; in tal caso, il Fornitore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile del trattamento da parte del Soggetto Aggiudicatore, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dal Fornitore contraente nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti. Il Fornitore contraente si impegna a comunicare al Soggetto Aggiudicatore i dati inerenti al proprio Titolare del trattamento e comunicare i nominativi del personale autorizzato al trattamento dei dati personali;
- Nel caso in cui il Fornitore contraente violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o nel caso di nomina a Responsabile, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, il Soggetto Aggiudicatore diffiderà il Fornitore contraente ad adeguarsi assegnandogli un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato; in caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, il Soggetto Aggiudicatore in ragione della gravità potrà risolvere il contratto o escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
- Il Fornitore contraente si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.

ART. 16 - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC)

Le parti si impegnano ad osservare quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della Corruzione (PTPC) 2021-2023 nonché il Programma per la trasparenza e l'integrità, approvate con DGR 16 aprile 2021, n. 1-3082 (consultabile al sito <http://trasparenza.regione.piemonte.it/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza>), in attuazione della Legge 190/2012, per ciò che riguarda in particolare le seguenti Misure di prevenzione obbligatorie:

- la Misura 6.4(Codice di comportamento);
- la Misura 6.10 (Svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage; revolving doors) (art. 53 comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001));
- la Misura 6.14 (Protocolli di legalità o patti di integrità).

ART. 17 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Fornitore contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia") e s.m.i.

Il Fornitore contraente deve comunicare alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010 e s.m.i, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

La Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici non esegue alcun pagamento al Fornitore contraente in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi.

La Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a., in contrasto con quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della legge 136/2010 e s.m.i.

Il Fornitore contraente deve trasmettere alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subfornitori della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumo gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i., ivi compreso quello di comunicare al Committente i dati di cui al secondo comma del presente articolo, con le modalità ed i tempi ivi previsti.

ART. 18 - FORO COMPETENTE – CONTROVERSIE

Per ogni controversia l'Autorità Giudiziaria competente in via esclusiva è quella del Foro di Torino.

Per Accettazione il Legale Rappresentante del
Fornitore Contraente

Firmato Digitalmente



Direzione Agricoltura e Cibo

Settore Fitosanitario e servizi tecnico - scientifici
fitosanitario@cert.regione.piemonte.it

ALLEGATO A

Invito a presentare l'offerta per il "Servizio di monitoraggio di *Anoplophora glabripennis* con cani segugi in Piemonte 2022"

CIG: Z76354E504

CPV prevalente 77231500-3 - Servizi di monitoraggio o valutazione delle foreste

OGGETTO: "Servizio di monitoraggio di *Anoplophora glabripennis* con cani segugi in Piemonte 2022"

Procedura di acquisizione diretta, mediante Trattativa Diretta, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. a) L. 120/2020 e s.m.i, **attraverso l'impiego della piattaforma telematica per l'e-Procurement di Regione Lombardia, Sintel**

si invita

l'operatore economico Detection Dogs Schweiz GmbH, Hinterdorfstr. 20 CH 5272 Gansingen - CHE 416.613.937 a far pervenire la propria migliore offerta per l'esecuzione del servizio in oggetto per i seguenti periodi

1° periodo (primavera):

- settimana 14-18 marzo 2022
- settimana 28 marzo-1 aprile 2022

2° periodo (autunno):

- settimana 17-21 ottobre 2022
- settimana 7-11 novembre 2022

La Stazione appaltante è la Regione Piemonte, Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici, Via Livorno, 60 - 10144 Torino (TO).

- Il Responsabile della presente procedura di gara è il Dirigente Responsabile del Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici la Dr.ssa Luisa Ricci (tel. 011-432.29.17 e-mail luisa.ricci@regione.piemonte.it);
- E' designato quale R.U.P. (Responsabile unico del procedimento) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., la Dr.ssa Luisa Ricci;
- Il referente amministrativo della procedura in oggetto è la sig.ra. Gabriella Galeotti (tel. 011.4323733- fax. 011.4323710- e-mail gabriella.galeotti@regione.piemonte.it);
- il referente tecnico per il servizio in oggetto è la Dr.ssa Paola Gotta Tel 011-432.3716; e-mail: paola.gotta@regione.piemonte.it.

L'importo massimo presunto del servizio a base di gara è di **euro 39.842,00 IVA esclusa** (di cui oneri per la sicurezza: € 0).

ALLEGATO A

L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti soggettivi che devono essere attestati nella dichiarazione sostitutiva DGUE allegata (il dichiarante deve compilare le Parti II, III, VI del DGUE allegato).

L'operatore economico deve dimostrare di essere *altamente qualificato e specializzato nell'esecuzione dei monitoraggi di Anoplophora glabripennis con cani segugi, in possesso di certificazione di addestramento dei cani utilizzati rilasciato dall'Institut für Waldschutz di Vienna.*

Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del D.L. 76/2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 11, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., e considerato il valore limitato del servizio da erogare, l'operatore invitato è esonerato dalla prestazione della garanzia di cui all'art. 103 del D.lgs. 50/2016, previo miglioramento del prezzo offerto da precisare nell'Offerta Economica (**Allegato D**).

L'offerta ha una validità di 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione. Non sono ammesse offerte alla pari, in aumento, indeterminate, parziali, plurime, condizionate, incomplete, pari a zero.

La prestazione del servizio deve avere inizio entro 10 giorni a partire dalla data di sottoscrizione del contratto nei periodi indicati.

Il criterio di aggiudicazione è a corpo e il compenso è stabilito sulla base di offerte economiche pervenute in annualità precedenti per prestazioni di servizi analoghi

L'Amministrazione potrà avvalersi della facoltà di non procedere all'aggiudicazione.

Si applicano le seguenti penali per ritardato adempimento degli obblighi contrattuali:
- nella misura del 1‰ per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del servizio.

**DISCIPLINA DI GARA E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ACCESSO ALLA PIATTAFORMA
SINTEL:****DISCIPLINA APPLICABILE**

La presente procedura viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici). La Stazione Appaltante, Regione Piemonte, Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici, utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel", al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all'indirizzo internet corrispondente all'URL www.arca.regione.lombardia.it. l'operatore economico dovrà inserire nella piattaforma Sintel, entro il termine perentorio **delle ore 23:59 del**

ALLEGATO A

giorno 01/03/2022 la documentazione richiesta, che costituirà l'offerta, debitamente firmata digitalmente.

La presente procedura, per quanto non espressamente disposto dalle presenti norme, è disciplinata dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

L'intera procedura sarà espletata con la piattaforma telematica per l'e-Procurement di Regione Lombardia, Sintel.

Per le indicazioni per la registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene all'operatività sulla piattaforma è necessario far riferimento all'Allegato "Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL".

RICHIESTA DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI:

Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull'oggetto e sugli atti della procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa possono essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla stazione appaltante Regione Piemonte Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici per mezzo della funzione "Comunicazioni della procedura" presente sulla piattaforma Sintel nell'interfaccia "Dettaglio" della presente **procedura entro il perentorio termine delle ore 19:00 del giorno 28/02/2022**

Eventuali risposte alle suddette richieste sono rese disponibili attraverso la funzionalità "Documentazione di gara", presente sulla piattaforma Sintel, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura.

È inoltre cura della stazione appaltante inviare i chiarimenti anche attraverso il canale "Comunicazioni procedura". Gli operatori economici sono invitati ad utilizzare tale sezione, monitorandone con costanza l'eventuale aggiornamento.

PREDISPOSIZIONE E INVIO DELL'OFFERTA: AVVERTENZE E INDICAZIONI GENERALI

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse a Regione Piemonte Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici in formato elettronico attraverso la piattaforma Sintel. La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata di Sintel, che consentono di predisporre:

- **una busta telematica contenente la documentazione amministrativa;**
- **una busta telematica contenente l'offerta economica;**

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, l'offerta dovrà essere inviata attraverso Sintel. Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su Sintel non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione Appaltante.

L'invio dell'offerta avverrà soltanto mediante l'apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su Sintel della documentazione che compone l'offerta. Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato

ALLEGATO A

tutti i passaggi richiesti da Sintel per procedere all'invio dell'offerta. Sintel darà comunicazione al concorrente del corretto invio dell'offerta.

Sintel consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal Concorrente, interrompere la redazione dell'offerta e riprenderla in un momento successivo.

Il Manuale d'uso per il Fornitore e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta.

Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull'utilizzo di Sintel è possibile contattare l'Help Desk al numero verde 800.116.738.

DOCUMENTAZIONE CHE COMPONE L'OFFERTA**A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Il Concorrente debitamente registrato a Sintel accede con le proprie Chiavi di accesso nell'apposita sezione "Invio Offerta" relativa alla presente procedura accedendo al sito internet, all'indirizzo [http:// www.arca.regione.lombardia.it](http://www.arca.regione.lombardia.it).

Nell'apposito campo presente sulla piattaforma Sintel il Concorrente dovrà allegare la documentazione, consistente in un unico file formato .zip ovvero ".rar" ovvero ".7z" ovvero equivalenti software di compressione dati con i seguenti documenti, ciascuno dei quali debitamente compilato e **firmato digitalmente dal legale rappresentante**:

1. la Dichiarazione di Capacità Tecnico-Economica corredata dei Certificati relativi all'addestramento dei cani utilizzati rilasciata dall'Institut für Waldschutz di Vienna (**ALLEGATO E**);
2. Il DGUE compilato nelle Parti II, III, VI, **Non sono da compilare le parti IV e V (ALLEGATO F)**;
3. la dichiarazione di tracciabilità dei Flussi finanziari (**ALLEGATO G**);
4. Patto di integrità degli appalti pubblici regionali – Regione Piemonte (**Allegato H**)

Inoltre, mediante l'apposito menu a tendina dell'applicativo SINTEL, il concorrente dovrà fornire la dichiarazione di accettazione dei termini e delle condizioni esposti nel capitolato e nel disciplinare di gara.

Qualora non tutti i soggetti dichiaranti siano in possesso della firma digitale, la dichiarazione potrà essere firmata digitalmente dal solo legale rappresentante, allegando, a pena di esclusione, le copie scansionate e firmate del documento d'identità dei soggetti dichiaranti.

La Stazione appaltante si riserva facoltà di richiedere evidenze documentali relative a quanto dichiarato e a verificarne direttamente la veridicità;

b) DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

ALLEGATO A

Nell'apposito campo "**offerta economica**" presente sulla piattaforma Sintel, il Concorrente, **a pena di esclusione**, dovrà indicare la propria offerta economica, riferita al totale del servizio.

Al termine della compilazione dell'offerta economica, Sintel genererà un documento in formato "pdf" che dovrà essere scaricato dal concorrente sul proprio terminale e, quindi, **sottoscritto con firma digitale** dal legale rappresentante o dal procuratore autorizzato.

L'operatore economico dovrà inoltre allegare **il dettaglio economico redatto secondo lo schema fornito dalla stazione appaltante, con l'indicazione dei prezzi unitari e complessivi per ciascuna attività di cui si compone il servizio e gli eventuali sconti applicati.**

In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge 488/1999 e s.m.i., le risultanze delle offerte verranno confrontate con le variabili di qualità e prezzo rinvenibili nelle convenzioni quadro stipulate da Consip s.p.a., se attive al momento dell'aggiudicazione e concernenti beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura.

Le clausole contrattuali essenziali e le norme che regolano l'esecuzione del servizio, comprese le penali, che l'operatore si obbliga a rispettare con la presentazione dell'offerta, sono quelle contenute nella presente lettera di invito e nelle Condizioni Particolari di Contratto oltre a quanto stabilito nel D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

Il corrispettivo relativo alla **prestazione del servizio** sarà liquidato in due soluzioni a regolare stato di avanzamento della prestazione secondo le seguenti condizioni contrattuali:

- alla conclusione del 1° periodo, alla realizzazione del 50% del servizio;
- a saldo, alla realizzazione del 100% del servizio, alla conclusione del 2° periodo, previo invio alla Regione Piemonte della fattura in formato pdf a:

Regione Piemonte, **Direzione Agricoltura, Settore A1703A – Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici**, Via Livorno 60 –Torino (P.IVA 02843860012 – C.F. 80087670016) corredata delle indicazioni del c/c dedicato e delle coordinate bancarie codice IBAN, ai sensi dell'art. 25 del decreto legge 66/2014, come convertito nella legge 89/2014.

La Regione Piemonte provvederà al pagamento **entro il termine di 30 giorni** dalla data di ricevimento della fattura, come previsto dall'art. 4 del D.lgs. 231/2002. Sono salve le ulteriori ipotesi di decorrenza del termine di pagamento previste all'art. 4 citato.

In ogni caso, il pagamento è subordinato alle verifiche previste dalla normativa vigente, fra cui l'acquisizione del Documento unico di regolarità Contributiva (DURC), nei casi previsti dalle leggi vigenti. In caso di inadempienza contributiva dell'appaltatore, la committente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, come previsto dall'art. 30, comma 5, del D.lgs. 50/2016.

Qualora il pagamento non sia effettuato nei termini indicati per causa imputabile al Committente, sono dovuti gli interessi moratori nella misura stabilita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 5, comma 3 del D.lgs. 231/2002 (come da ultimo modificato dal D.lgs. 192/2012). Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 comma 2 del codice civile.

Ai fini di cui alla legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari, l'operatore economico deve compilare, in caso di successiva assegnazione del servizio, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio (**Allegato G**).

ALLEGATO A

Con la presentazione dell'offerta l'operatore si obbliga a rispettare – nel caso di affidamento dell'appalto – le seguenti condizioni contrattuali contenute nelle Condizioni Generali di Contratto:

1. l'esecutore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di antimafia") e s.m.i.;
2. l'esecutore deve comunicare alla Regione Piemonte gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, e generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
3. la Regione Piemonte non esegue alcun pagamento all'esecutore in pendenza delle comunicazioni dei dati di cui al comma precedente, di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi;
4. la Regione Piemonte risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010;
5. l'esecutore deve trasmettere alla Regione Piemonte entro quindici giorni dalla stipulazione, copia di eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, ivi compreso quello di comunicare alla stazione appaltante i dati di cui al comma 2, le modalità e nei tempi ivi previsti.

Salvi eventuali vincoli di segretezza sulle informazioni e sui dati forniti dalle parti nell'ambito del presente servizio e specificamente previsti per iscritto, le parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati nel rispetto di quanto previsto dal GDPR 2016/679. si informa l'Affidatario:

- i dati personali a Lei riferiti verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali comunicati al Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. I dati acquisiti in esecuzione della presente informativa relativa all'acquisizione di servizi per una spesa inferiore alle soglie comunitarie saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati;
- l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;
- i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it, piazza Castello 165, 10121 Torino;
- il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Dirigente Responsabile pro-tempore del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici e domiciliato presso la sede operativa del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici via Livorno, 60 10100 Torino;

ALLEGATO A

- i Responsabili esterni del trattamento dei dati personali sono: CSI-Piemonte comunicazione@csi.it - protocollo@cert.csi.it) e l'Affidatario;
- In relazione al procedimento in oggetto SCR - Piemonte S.p.A. è contitolare dei dati;
- i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili individuati dal Titolare o da soggetti incaricati/autorizzati dal Responsabile, autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
- i Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- i Suoi dati personali sono conservati, per il periodo 12 anni come previsto nel piano di fascicolazione e conservazione del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici;
- i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;

Potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente Garante per la protezione dei dati personali: garante@gpdp.it).

Le parti si impegnano ad osservare quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della Corruzione (PTPC) 2021-2023 nonché il Programma per la trasparenza e l'integrità, approvate con DGR 16 aprile 2021, n. 1-3082 (consultabile al sito <http://trasparenza.regione.piemonte.it/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza>), in attuazione della Legge 190/2012, per ciò che riguarda in particolare le seguenti Misure di prevenzione obbligatorie:

- la Misura 6.4(Codice di comportamento);
- la Misura 6.10 (Svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage; revolving doors) (art. 53 comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001));
- la Misura 6.14 (Protocolli di legalità o patti di integrità).

I funzionari di riferimento sono:

- Referente tecnico Dr.ssa Paola Gotta – tel 011-432.37.16
- Referente amministrativo Gabriella Galeotti – tel. 011-432.37.33

Il Responsabile del procedimento
Dr.ssa Luisa Ricci

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
ATTO DD 179/A1703B/2022 DEL 02/03/2022

Impegno N°: 2022/4182

Descrizione: SPESE PER IL SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELL'ANOPLOPHORA GLABRIPENNIS CON CANI MOLECOLARI SEGUGI

Importo (€): 47.632,70

Cap.: 136290 / 2022 - SPESE PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI ERADICAZIONE ANOPLOPHORA GLABRIPENNIS (ART.16 REG.UE 652/2014 E DECISIONE DI ESECUZIONE UE 2015/893, D.LGS. 214/2005) - QUOTA NAZIONALE

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

CIG: Z76354E504

Soggetto: Cod. 354510

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

COFOG: Cod. 04.2 - Agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia

Tipo finanziamento: Cod. S - FONDI STATALI

Trans. UE: Cod. 4 - per le spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

del bilancio gestionale 2021/2023 annualità 2022

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma: Cod. 1601 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare del bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2022

Accertamento N°: 2022/663

Descrizione: SPESE PER IL SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELL'ANOPLOPHORA GLABRIPENNIS CON CANI MOLECOLARI SEGUGI.

Importo (€): 47.632,70

Cap.: 20464 / 2022 - ASSEGNAZIONE PER INTERVENTI DI ERADICAZIONE ANOPLOPHORA GLABRIPENNIS (ART.16 REG.UE 652/2014 E DECISIONE DI ESECUZIONE UE 2015/893, D.LGS. 214/2005) - QUOTA NAZIONALE

Soggetto: Cod. 346054

PdC finanziario: Cod. E.2.01.01.01.001 - Trasferimenti correnti da Ministeri

Tipo finanziamento: Cod. S - FONDI STATALI

Trans. UE: Cod. 1 - per le entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari provenienti da amministrazioni pubbliche e da altri soggetti

Natura ricorrente: Cod. 2 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 1 - per le entrate delle gestione ordinaria della regione del bilancio gestionale 2021/2023 annualità 2022

Titolo: Cod. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

Tipologia: Cod. 2010100 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche del bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2022